

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi
del numero di Part. 52
relativo al numero di quanto:
 in tutto d'ufficio
 a richiesta di parte
 proposto dalla legge



11177.19 C.I

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Dott.ssa Maria Acierno | Presidente |
| Dott.ssa Laura Tricomi | Consigliere |
| Dott.ssa Laura Scalia | Consigliere |
| Dott. Giuseppe De Marzo | Consigliere |
| Dott. Eduardo Campese | Consigliere - Rel. |

Oggetto

REVISIONE
CONDIZIONI DI
DIVORZIO.

Ud. 15/03/2019 PU
Cron. *M77*
R.G.N. 29544/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 29544/2016 r.g. proposto da:

(omissis) (cod. fisc. (omissis)), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato (omissis) , presso il cui studio elettivamente domicilia in (omissis) (omissis) .

- **ricorrente** -

contro

(omissis) (cod. fisc. (omissis)), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati (omissis) e (omissis) , con i quali elettivamente domicilia in (omissis) , presso lo studio dell'Avvocato (omissis) .

- **controricorrente** -

769
2019

florh

avverso il decreto della CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA, depositato il 13/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2019 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udita, per la ricorrente, l'Avv. (omissis) , che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;
udita, per il controricorrente, l'Avv. (omissis) , che ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 13 luglio 2016, n. 903, la Corte di appello di L'Aquila, respingendo il corrispondente reclamo di (omissis) , confermò il provvedimento pronunciato dal Tribunale di Avezzano l'11 gennaio 2016, che, in parziale accoglimento dell'istanza, ex art. 9 della legge n. 898 del 1970, di modifica delle condizioni economiche di divorzio avanzata dall'ex coniuge della prima, (omissis) , aveva ridotto da 300,00 a 150,00 euro mensili l'importo dell'assegno di mantenimento da lui dovuto alla reclamante giusta la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio (risalente al giugno 1993), resa dal medesimo tribunale, n. 127/2004 e passata in cosa giudicata.

1.1. In particolare, quella corte, premettendo che il giudice di prime cure aveva posto a fondamento della decisione reclamata *«soltanto il fatto nuovo costituito dalla circostanza che la (omissis) aveva, nelle more, trovato un lavoro, seppure a tempo determinato»*, argomentò il rigetto del reclamo sostenendo che occorre tener conto *«del fatto che, all'epoca del divorzio, la (omissis) non era in condizione di lavorare a tempo pieno, a causa dei postumi di un incidente, oggi superati: per cui, oggi, ben può impegnarsi in un'attività lavorativa. Per la cui ricerca avrebbe dovuto attivarsi già da tempo, tenuto conto che le parti, sposatesi nel 1993, si sono separate dopo poco, nel 1996, quando la (omissis) aveva solo 27 anni, per cui da allora percepisce l'assegno di cui si discute»*.



2. Avverso tale decreto, (omissis) _ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, resistiti, con controricorso, dal (omissis).

2.1. La Sezione Sesta, sottosezione I, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 23 febbraio 2018, n. 4472, ha ritenuto di doverla rinviare alla pubblica udienza in attesa della decisione delle Sezioni Unite civili di questa Corte in materia di assegno divorzile. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:

I) «violazione di legge, in particolare dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, sotto il profilo della violazione di norme regolatrici del processo, con riferimento alla mancanza o illogicità della motivazione censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Si ascrive alla corte aquilana di aver «valutato come "nuova" e sufficiente a mutare l'entità dell'assegno la mera circostanza per cui la (omissis) aveva svolto attività lavorativa seppure precaria e limitata a due o tre mesi in un anno, e quindi aveva dimostrato di possedere una capacità lavorativa», completamente omettendo, invece, di considerare che la reclamante aveva evidenziato e documentato, fin dal momento della sua costituzione in prime cure, che, al tempo del definito giudizio di divorzio, ella lavorava con contratto a tempo indeterminato, seppure *part time*, percependo un reddito fisso mensile di € 500,00 pari ad un reddito annuo di oltre € 6.000,00;

II) «violazione di legge, in particolare dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si rappresenta che la corte distrettuale «non solo ha completamente ommesso di considerare che già al tempo della sentenza divorzile la (omissis) era titolare di reddito, giacchè occupata con un lavoro a tempo indeterminato, e perciò l'attuale occupazione, seppure precaria e limitata a due mesi l'anno, non poteva rappresentare quel requisito di "novità" richiesto come uno dei due presupposti per rendere procedibile la richiesta di revisione, ma, ancor più



grave, superando anche la pronuncia del tribunale, ha considerato elemento sufficiente atto a giustificare la riduzione dell'assegno la semplice supposizione che la ricorrente avesse acquisito una "attuale capacità lavorativa" e, quindi, la mera presunzione che detta capacità lavorativa equivallesse ad autosufficienza economica»;

III) «violazione di legge, in particolare dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per avere la corte *a quo* «respinto il reclamo senza neppure argomentare ... in merito alla eccepita mancata valutazione della "idoneità del fatto nuovo denunciato a mutare l'assetto realizzato dalla precedente statuizione sull'assegno"».

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Invero, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione (*cfr.* Cass., SU, n. 10313 del 2006, nonché, in senso conforme: Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013). Va, peraltro, precisato che la nuova formulazione (qui applicabile *ratione temporis*, essendo stato impugnato un provvedimento reso il 13 luglio 2016) dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., risultante dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha avuto l'effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (quando, cioè, sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza, o di altro provvedimento decisorio, per "mancanza della motivazione", ipotesi configurabile allorchè la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere



risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del *decisum*. Cfr. Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017) oppure denunci l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

2.2. Nella specie, la doglianza della odierna ricorrente, per come concretamente argomentata, è volta a ricavare un vizio di violazione di legge (in particolare dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970) da un'asserita motivazione insufficiente o omessa del provvedimento impugnato, posto che imputa alla corte aquilana di aver valutato come "nuova" e sufficiente a mutare l'entità dell'assegno la mera circostanza dell'avere la (omissis) svolto attività lavorativa, seppure precaria e limitata a due o tre mesi in un anno, così dimostrando di possedere una capacità lavorativa, senza in alcun modo considerare, invece, che la reclamante aveva evidenziato e documentato, fin dal momento della sua costituzione innanzi al tribunale di prime cure, che, al tempo del definito giudizio di divorzio, ella lavorava con contratto a tempo indeterminato, seppure *part time*, percependo un reddito fisso mensile di € 500,00 pari ad un reddito annuo di oltre € 6.000,00. Si è, dunque, in presenza, al di là di quanto potrebbe, *prima facie*, apparire da una formalistica lettura soprattutto della intestazione del motivo, di una censura di tipo motivazionale, da risolversi facendo applicazione di quanto si è già detto con riguardo all'attuale, ristretto, ambito di configurabilità di un vizio siffatto.

2.2.1. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, in realtà, la corte abruzzese non ha omesso l'esame della circostanza dedotta dalla ricorrente (l'avere, cioè, quest'ultima già un lavoro *part time* al tempo della decisione sul divorzio, *ergo* il fatto che la stessa possa oggi lavorare, sebbene solo in modo saltuario e precario, non sarebbe fatto nuovo), avendone, al contrario, specificamente tenuto conto allorquando ha valorizzato il fatto



che, al momento del divorzio, la (omissis) non aveva capacità lavorativa piena, a causa di postumi dovuti ad un incidente occorsole, così da essere costretta a lavorare *part time* (indipendentemente se a tempo determinato o indeterminato), mentre ora, definitivamente scomparsi quei postumi, era in condizione di lavorare a tempo pieno (determinato o indeterminato).

2.2.2. In altri termini, la corte distrettuale ha ritenuto nuovo non la preesistenza, o meno, rispetto alla definitiva pronuncia di divorzio, di rapporti lavorativi intrattenuti dalla (omissis), ma il fatto che gli stessi, prima possibili solo *part time*, ora lo sarebbero stati anche a tempo pieno.

2.2.3. Non sussiste, pertanto, l'omesso esame del fatto predetto, e l'adottata motivazione rispetta comunque, *in parte qua*, il minimo costituzionale sancito da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

3. Venendo, poi, al secondo ed al terzo motivo, scrutinabili congiuntamente perché palesemente connessi, ritiene il Collegio di dover anteporre al loro esame alcune considerazioni di carattere generale riguardanti l'ambito della possibile revisione, ex art. 9 della legge n. 898 del 1970, delle statuizioni contenute in una sentenza di divorzio passata in cosa giudicata ed il *modus operandi* del giudice che di tanto venga richiesto.

3.1. Va, dunque, ricordato che, ai sensi del predetto articolo (così come modificato dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978 e dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata *rebus sic stantibus*, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica, quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti passati e delle ragioni giuridiche non adottate nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (*cf.* Cass. n. 2953 del 2017, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 4768 del 2018). Pertanto, la revisione dell'assegno divorzile di cui alla citata norma postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette



di entrambe le parti. In particolare, il giudice a tal fine adito non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (*cf.*, *ex aliis*, Cass. n. 787 del 2017; Cass. n. 14143 del 2014; Cass. n. 10133 del 2007).

3.1.1. I principi appena esposti evidenziano, allora, che la revisione, ex art. 9 della legge n. 898 del 1970, della statuizione concernente l'assegno divorzile può investirne sia l'*an* che il *quantum*.

3.2. E', poi, opportuno rimarcare che, nella odierna controversia, la residua discussione tra le parti concerne, esclusivamente, la legittimità, o meno, della disposta riduzione dell'assegno predetto (alla cui corresponsione è tuttora obbligato il (omissis) in favore della (omissis)), da € 350,00 ad € 150,00 mensili, pronunciata dal Tribunale di Avezzano e confermata dalla Corte di appello di L'Aquila: non vi è più contesa, invece, circa l'*an* di tale emolumento, posto che il (omissis) non ne ha reclamato il corrispondente diniego oppostogli dal suddetto tribunale nel medesimo provvedimento censurato - dalla sola (omissis) ed unicamente quanto alla ivi sancita sua riduzione quantitativa - innanzi alla menzionata corte distrettuale nel procedimento concluso dal decreto oggi impugnato.

3.2.1. Da ciò consegue, allora, che la verifica di cui deve farsi carico questa Corte riguarda la correttezza, o meno, dell'operato del giudice *a quo* in ordine alla concreta applicazione del meccanismo operativo dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970.

3.3. In quest'ottica, reputa il Collegio che il decreto impugnato non sia in linea con i principi giurisprudenziali precedentemente richiamati sul punto.

3.3.1. Esso, invero, dopo aver attribuito valenza di fatto nuovo, rispetto alla pregressa situazione dei coniugi al momento del loro divorzio, alla circostanza che la (omissis) ha oggi, diversamente da allora, la possibilità di intrattenere rapporti lavorativi anche a tempo pieno, ha poi aggiunto, esclusivamente (cfr. pag. 2), che la odierna ricorrente avrebbe già da tempo dovuto impegnarsi nella ricerca di un'attività lavorativa «...tenuto conto che le parti, sposatesi nel 1993, si sono separate dopo poco, nel 1996, quando la (omissis) aveva solo 27 anni, per cui da allora percepisce l'assegno di cui si discute».

3.3.2. Un siffatto argomentare, però, mostra di conferire rilievo alla menzionata circostanza, quale sopravvenienza, atta ad incidere sulla revisione dell'assegno divorzile, chiesta ai fini riduttivi di tale apporto, sulla base di una considerazione riferita, in realtà, al rapporto tra le condizioni economiche di ciascuna delle due parti certamente anteriore (quanto meno parzialmente) alla pronuncia del loro divorzio (risalente al 2004), senza chiarire, invece, come sarebbe stato suo preciso onere, tramite l'indicazione specifica degli elementi a sostegno della decisione, in quale modo il divario tra tali condizioni, già ritenuto esistente in danno della (omissis) al tempo del divorzio, fosse stato concretamente inciso dall'intervenuto, descritto miglioramento di quella della odierna ricorrente.

3.3.3. In altri termini, la corte distrettuale non si è limitata a verificare se, ed in quale misura, la suddetta circostanza, ritenuta sopravvenuta e provata, avesse alterato l'equilibrio fissato dalla quantificazione dell'assegno già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma l'ha sostanzialmente ponderata in astratto, calandola in un contesto, anche temporale, già valutato (almeno parzialmente, cioè fino al 2004, epoca in cui era stata pronunciata quella sentenza) dal giudice del divorzio, così compiendo, benchè non consentitole, una nuova ed autonoma stima della entità dell'assegno *de quo* alla stregua di una diversa valutazione di condizioni economiche delle parti già effettuata in sede di sentenza divorzile.

3.4. Il decreto impugnato va, dunque, cassato, in accoglimento, nei limiti finora esposti, del secondo e terzo motivo, con rinvio alla Corte di



appello di L'Aquila, in diversa composizione, per il nuovo esame alla stregua dei principi di cui al § 4.1., rimarcandosi che, al fine della decisione della sussistenza, o meno, dei presupposti per la revisione della mera entità dell'assegno in questione (non essendone più in discussione l'an), dovrà tenersi conto anche di quanto sancito dalla recente statuizione di Cass., SU., n. 18287 del 2018 con riferimento alla complessiva (e composita) funzione di tale emolumento. Al giudice di rinvio, pertanto, spetterà - ove ritenga, alla stregua del fatto nuovo, già accertato, e costituito dalla possibilità per la (omissis) di poter intraprendere rapporti lavorativi a tempo pieno (e non più solo *part time*), e sempre che ne vengano accertati i concreti effetti spiegati sulle preesistenti sue condizioni economiche - di ponderare l'eventuale modifica quantitativa dell'assegno in questione alla stregua dei criteri tutti sanciti dal menzionato arresto delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018.

3.5. Il medesimo giudice provvederà, inoltre, alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

4. Va, disposta, da ultimo, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accogliendone il secondo ed il terzo. Cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame alla stregua dei principi tutti di cui in motivazione e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 marzo 2019.

Il Consigliere estensore

Dott. Eduardo Campese

Il Presidente

Dott.ssa Maria Acierno



23 APR. 2019